

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - a) (1° periodo) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
(2° periodo) Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
(3° periodo) Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
(4° periodo) Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 *(del Codice dei contratti – n.d.r.)*, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà ...

Legge 23 luglio 2021, n. 106, conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Art. 1-septies. (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il MIMS, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del MIMS è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del MIMS, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77

Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

Art. 106. (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
 - b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il MIMS, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata

dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del MIMS.
11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal MIMS su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 11-bis. *(abrogato dal decreto-legge n. 50 del 2022)*

Legge 27 aprile 2022, n. 34, conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17

Art. 25. Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
2. *(abrogato dal D.L. n. 50 del 2022)*

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, **anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali**, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente

accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al congruaggio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al MIMS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma

2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

- a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
 - b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzi

utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al precedente periodo: *(omissis: soggetti che possono accedere al fondo, non di interesse per gli enti locali)*

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

(omissis: modalità per accedere al fondo, non di interesse per gli enti locali)

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. *(omissis: riguarda solo le società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A.)*
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

(omissis: riguarda solo i concessionari autostradali)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 4 aprile 2022: Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

(G.U. n. 110 del 12 maggio 2022)

(omissis)

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

(omissis)

Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 398 e 399, della legge n. 234/2021 e dall'art. 29, comma 13, del decreto-legge n. 4/2022;

(omissis)

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nell'unito **Allegato n. 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
 - b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.
2. Ai sensi dell'art. 1-septies, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati nell'unito **Allegato n. 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Art. 2.

Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 4 aprile 2022

**MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8%
VERIFICATE IN NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020**

ALLEGATO I

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 2° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	72,25%
Rete elettrosaldata	Kg	0,59	71,80%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	75,98%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	75,42%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	84,27%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	85,76%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	113,85%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	36,52%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	33,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	66,47%
Binari ferroviari	Kg	1,02	33,49%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,69	47,91%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	61,19%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	50,66%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	7,60	22,88%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	2,36	25,99%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	38,92%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	58,50%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	58,53%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	84,41%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	44,36%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	37,33%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	38,85%
Cemento tipo 425	q	13,21	14,48%
Cemento tipo 325	q	12,11	14,13%
Sabbia	mc	23,20	8,98%
Ghiaia	mc	20,84	8,75%
Pietrame in scapoli	mc	19,31	9,28%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	14,43	8,40%
Scogli (2 ^ categoria)	t	14,47	24,67%
Bitume	q	45,37	36,52%
Esplosivo	Kg	5,25	16,62%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	30,73%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	34,04%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	20,42%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	18,46	20,88%
Piastrelle monocottura	mq	13,84	17,03%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	37,83	13,57%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	81,99	11,12%
Presa ad incasso	cad.	5,31	10,97%
Lavabo	cad.	100,15	15,12%
Rubinetteria	cad.	97,77	23,49%
Caldaia in acciaio	cad.	4.108,94	14,86%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	13,15%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,51%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	16,32%
Ventilconvettore	cad.	339,94	12,77%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	266,59	32,90%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,90%
Legname per infissi	mc	496,70	78,68%
Legname abete sottomisura	mc	263,95	57,30%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	38,18%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	29,20%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	34,06%

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2003		2004		2005		2006		2007	
		Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,28	260,49%	0,40	155,04%	0,46	121,78%	0,51	100,03%	0,54	88,92%
Rete elettrosaldata	Kg	0,33	211,36%	0,46	122,02%	0,46	122,02%	0,52	96,40%	0,55	85,69%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,38	277,29%	0,54	165,50%	0,60	138,95%	0,66	117,23%	0,67	113,99%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,38	251,46%	0,50	169,92%	0,63	114,22%	0,67	101,44%	0,73	84,88%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	267,68%	0,56	182,32%	0,71	122,68%	0,75	111,36%	0,85	86,00%
Lamiere in acciaio zincate per latteneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	0,90	264,52%	1,12	192,92%	1,33	146,67%	1,48	121,67%	1,58	107,64%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	404,63%	1,93	252,98%	2,22	206,87%	2,56	166,11%	2,94	131,72%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	131,76%	1,29	122,77%	1,34	114,46%	1,38	108,24%	1,44	99,57%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,60	98,55%	1,68	89,10%	1,77	79,48%	1,86	70,80%	1,96	62,08%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,36	287,00%	0,50	178,64%	0,59	136,13%	0,66	111,09%	0,72	93,50%
Binari ferroviari	Kg	1,37	-0,25%	1,37	-0,25%	1,37	-0,25%	1,37	-0,25%	1,45	-5,75%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	0,70	257,79%	0,83	201,75%	0,98	155,57%	1,16	115,91%	1,34	86,91%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	233,05%	1,22	91,10%	1,32	76,62%	1,09	113,89%	1,13	106,32%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	158,90%	1,46	120,77%	1,55	107,95%	1,64	96,54%	1,73	86,31%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	7,32	27,58%	7,32	27,58%	7,32	27,58%	7,32	27,58%	8,38	11,45%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	1,92	54,66%	1,92	54,66%	1,92	54,66%	1,92	54,66%	1,95	52,91%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	114,66%	3,54	114,66%	3,54	114,66%	3,54	114,66%	4,51	68,49%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	109,50%	3,15	98,86%	3,32	88,68%	3,50	78,97%	3,68	70,22%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	74,84%	2,14	74,84%	2,14	74,84%	2,14	74,84%	2,00	87,08%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	0,63	383,17%	0,84	259,50%	0,99	205,03%	1,14	164,90%	1,28	135,92%
Fili di rame conduttori	Kg	2,80	303,34%	3,73	202,56%	4,25	165,86%	6,01	87,69%	6,86	64,51%
Profilati in rame per latteneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,00	66,64%	7,00	66,64%	7,00	66,64%	7,00	66,64%	7,46	56,36%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	9,08	27,15%	10,92	5,77%	12,07	-4,32%	6,71	72,13%	6,96	65,95%
Cemento tipo 425	q	8,82	71,51%	9,01	67,89%	9,47	59,73%	9,89	52,95%	10,20	48,30%
Cemento tipo 325	q	8,00	72,72%	8,29	66,68%	8,63	60,11%	8,92	54,91%	9,20	50,19%
Sabbia	mc	15,62	61,90%	15,57	62,42%	16,54	52,89%	17,31	46,09%	17,86	41,59%
Ghiaia	mc	15,45	46,66%	15,45	46,66%	15,45	46,66%	15,45	46,66%	16,22	39,69%
Pietrame in scapoli	mc	15,48	36,31%	16,45	28,27%	16,98	24,27%	15,57	35,52%	17,28	22,11%
Misto di fume o di cava (tout-venant)	mc	11,73	33,35%	12,63	23,84%	14,01	11,64%	12,87	21,53%	14,15	10,54%
Scogli (2 ^ categoria)	t	10,57	70,70%	11,12	62,26%	11,51	56,76%	11,96	50,86%	12,89	39,98%
Bitume	q	18,80	229,49%	19,15	223,47%	22,11	180,17%	27,19	127,82%	33,89	82,78%
Esplosivo	Kg	4,59	33,49%	4,72	29,81%	4,91	24,79%	5,01	22,30%	5,43	12,84%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	147,25	125,67%	201,19	65,17%	215,72	54,04%	216,42	53,55%	233,69	42,20%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	224,09	71,05%	253,21	51,38%	263,59	45,42%	260,96	46,88%	262,16	46,21%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	30,28%	0,50	30,28%	0,50	30,28%	0,49	32,94%	0,51	27,73%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	10,09	121,18%	10,64	109,75%	10,65	109,55%	15,77	41,52%	16,60	34,44%
Piastrelle monocottura	mq	10,64	52,28%	10,64	52,28%	10,73	51,00%	11,60	39,68%	13,37	21,18%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	23,52	82,67%	25,16	70,76%	26,91	59,66%	28,78	49,28%	30,78	39,58%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	45,00	102,45%	48,59	87,49%	51,81	75,84%	68,03	33,92%	67,30	35,37%
Presa ad incasso	cad.	3,19	84,71%	2,90	103,18%	3,05	93,19%	3,27	80,19%	3,60	63,67%
Lavabo	cad.	58,16	98,22%	61,94	86,13%	65,51	75,98%	88,61	30,11%	93,88	22,80%
Rubinetteria	cad.	59,05	104,48%	63,22	90,99%	64,98	85,82%	93,74	28,81%	95,84	25,98%
Caldaia in acciaio	cad.	2.589,60	82,26%	2.772,32	70,24%	2.858,62	65,10%	3.194,04	47,77%	3.418,86	38,05%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.745,22	15,09%	33.736,97	18,53%	35.180,39	13,67%	35.283,78	13,34%	36.047,51	10,94%
Radiatori in ghisa	Kg	25,08	86,88%	26,82	74,75%	28,68	63,42%	30,68	52,77%	32,81	42,85%
Radiatori in alluminio	Kg	21,33	32,99%	22,46	26,30%	23,65	19,94%	24,90	13,92%	26,22	8,19%
Ventilconvettore	cad.	238,95	60,42%	255,53	50,01%	270,86	41,52%	306,82	24,94%	322,91	18,71%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	167,47	111,56%	167,47	111,56%	174,35	103,21%	197,35	79,53%	199,99	77,16%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	25,00	45,04%	25,00	45,04%	25,47	42,37%	27,10	33,80%	27,22	33,21%
Legname per infissi	mc	378,97	134,18%	411,25	115,80%	420,20	111,20%	397,82	123,08%	424,09	109,27%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	99,39%	209,39	98,28%	213,87	94,13%	217,16	91,19%	233,09	78,12%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	122,27%	1,05	143,44%	1,25	104,49%	1,05	143,44%	1,64	55,86%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,42	44,66%	1,42	44,66%	1,42	44,66%	1,42	44,66%	1,56	31,68%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	4,91	63,25%	4,91	63,25%	4,91	63,25%	4,91	63,25%	5,33	50,39%

Nota:

Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione.

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2008		2009		2010		2011		2012	
		Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,68	50,03%	0,50	104,03%	0,54	88,92%	0,60	70,03%	0,59	72,91%
Rete elettrosaldata	Kg	0,64	59,57%	0,50	104,26%	0,53	92,69%	0,59	73,10%	0,59	73,10%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,82	74,84%	0,66	117,23%	0,68	110,84%	0,70	104,81%	0,71	101,93%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,85	58,78%	0,71	90,09%	0,77	75,27%	0,79	70,84%	0,80	68,70%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,05	50,57%	0,87	81,72%	0,84	88,21%	0,85	86,00%	0,87	81,72%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,78	84,31%	1,61	103,77%	1,72	90,74%	1,71	91,85%	1,74	88,55%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,26	108,97%	2,77	145,94%	3,00	127,08%	3,01	126,33%	2,89	135,73%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,58	81,88%	1,67	72,08%	1,70	69,05%	1,80	59,65%	1,83	57,04%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,18	45,73%	2,23	42,46%	2,26	40,57%	2,39	32,92%	2,40	32,37%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	69,90%	0,67	107,94%	0,69	101,91%	0,69	101,91%	0,72	93,50%
Binari ferroviari	Kg	1,46	-6,40%	1,20	13,88%	1,19	14,84%	1,16	17,81%	1,20	13,88%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,49	68,09%	1,45	72,73%	1,56	60,55%	1,57	59,52%	1,54	62,63%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,19	95,91%	1,12	108,16%	1,18	97,57%	1,23	89,54%	1,29	80,73%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,90	69,64%	1,87	72,37%	1,98	62,79%	2,08	54,96%	2,16	49,22%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	8,54	9,36%	8,81	6,01%	8,55	9,23%	8,63	8,22%	8,63	8,22%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	1,98	50,51%	1,99	49,38%	1,92	54,98%	2,06	44,52%	2,08	43,19%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,80	58,31%	4,51	68,49%	4,42	71,92%	4,50	68,87%	4,78	58,98%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99	56,99%	3,45	81,57%	3,54	76,95%	3,57	75,46%	3,39	84,78%
Tube in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,11	77,33%	2,23	67,79%	2,32	61,28%	2,49	50,27%	2,46	52,10%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,39	117,25%	1,32	128,77%	1,39	117,25%	1,49	102,67%	1,44	109,71%
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	42,67%	6,30	79,14%	6,89	63,80%	7,60	48,49%	7,59	48,69%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,50	55,53%	5,99	94,73%	7,48	55,94%	7,48	55,94%	7,82	49,16%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	6,72	71,88%	6,12	88,73%	6,72	71,88%	7,20	60,42%	7,36	56,93%
Cemento tipo 425	q	11,54	31,08%	11,50	31,54%	11,08	36,52%	11,86	27,54%	12,43	21,70%
Cemento tipo 325	q	10,75	28,54%	10,83	27,59%	10,50	31,60%	11,16	23,82%	11,66	18,51%
Sabbia	mc	18,80	34,51%	19,92	26,95%	18,80	34,51%	19,68	28,50%	21,01	20,36%
Ghiaia	mc	16,86	34,39%	17,20	31,73%	17,32	30,82%	18,15	24,84%	17,99	25,95%
Pietrame in scapoli	mc	18,10	16,58%	17,30	21,97%	17,57	20,09%	18,28	15,43%	17,79	18,61%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	14,09	11,01%	12,94	20,88%	12,87	21,53%	13,79	13,43%	13,83	13,10%
Scogli (2 ^ categoria)	t	13,49	33,75%	13,52	33,46%	14,18	27,24%	14,12	27,78%	13,86	30,18%
Bitume	q	37,05	67,19%	35,35	75,23%	38,49	60,94%	43,23	43,29%	48,79	26,96%
Esplosivo	Kg	5,71	7,30%	5,25	16,71%	5,29	15,82%	5,08	20,61%	4,84	26,59%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	222,81	49,14%	214,74	54,75%	214,29	55,07%	224,56	47,98%	236,33	40,61%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	256,99	49,15%	258,66	48,19%	259,71	47,59%	260,94	46,89%	268,62	42,69%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	30,28%	0,49	32,94%	0,50	30,28%	0,52	25,27%	0,52	25,27%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	17,12	30,36%	17,55	27,16%	17,11	30,43%	17,54	27,24%	17,83	25,17%
Piastrelle monocottura	mq	14,17	14,34%	13,91	16,48%	14,81	9,40%	14,36	12,83%	14,44	12,20%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	33,81	27,07%	32,07	33,97%	33,16	29,56%	33,46	28,40%	33,55	28,06%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	69,89	30,35%	67,22	35,53%	70,54	29,15%	73,07	24,68%	72,68	25,35%
Presa ad incasso	cad.	3,78	55,88%	3,98	48,05%	4,12	43,02%	4,23	39,30%	4,40	33,91%
Lavabo	cad.	98,68	16,83%	97,51	18,23%	97,52	18,22%	99,15	16,28%	99,50	15,87%
Rubinetteria	cad.	98,63	22,42%	94,98	27,12%	95,40	26,57%	99,14	21,79%	101,15	19,37%
Caldaia in acciaio	cad.	3.505,90	34,62%	3.329,32	41,76%	3.365,88	40,22%	3.592,93	31,36%	3.704,15	27,42%
Gruppo refrigeratore	cad.	36.555,32	9,39%	35.587,58	12,37%	36.366,53	9,96%	35.924,16	11,32%	34.428,31	16,15%
Radiatori in ghisa	Kg	34,92	34,22%	34,13	37,33%	35,13	33,42%	36,95	26,85%	36,74	27,57%
Radiatori in alluminio	Kg	28,73	-1,26%	25,88	9,61%	27,59	2,82%	26,27	7,98%	25,89	9,57%
Ventilconvettore	cad.	331,05	15,79%	315,41	21,53%	321,75	19,14%	332,33	15,35%	338,50	13,24%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	207,87	70,44%	211,38	67,61%	215,24	64,61%	230,43	53,76%	243,68	45,40%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	27,38	32,43%	28,51	27,19%	28,63	26,65%	29,28	23,84%	29,84	21,52%
Legname per infissi	mc	441,18	101,16%	435,31	103,87%	445,34	99,28%	446,93	98,57%	459,08	93,32%
Legname abete sottomisura	mc	236,71	75,40%	246,33	68,55%	252,04	64,73%	255,48	62,51%	249,67	66,29%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,93	32,44%	1,77	44,42%	1,90	34,53%	1,81	41,22%	1,79	42,80%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,55	32,53%	1,73	18,74%	1,60	28,39%	1,66	23,75%	1,61	27,59%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,62	42,63%	5,34	50,11%	5,60	43,14%	5,61	42,88%	5,92	35,40%

Nota:

Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione.

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,58	75,89%	0,56	82,17%	0,53	92,49%	0,51	100,03%	0,52	96,19%
Rete elettrosaldata	Kg	0,57	79,17%	0,58	76,08%	0,55	85,69%	0,55	85,69%	0,53	92,69%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,69	107,78%	0,69	107,78%	0,70	104,81%	0,72	99,13%	0,77	86,19%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	75,27%	0,73	84,88%	0,73	84,88%	0,75	79,95%	0,75	79,95%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,84	88,21%	0,84	88,21%	0,80	97,63%	0,79	100,13%	0,81	95,19%
Lamiere in acciaio zincate per latorneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,71	91,85%	1,67	96,45%	1,68	95,28%	1,64	100,04%	1,69	94,12%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,93	132,51%	2,81	142,44%	2,65	157,08%	2,77	145,94%	2,98	128,61%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,87	53,68%	1,91	50,46%	2,00	43,69%	2,02	42,27%	2,05	40,18%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	33,48%	2,37	34,04%	2,32	36,93%	2,24	41,82%	2,27	39,95%
Travi laminati in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	93,50%	0,69	101,91%	0,67	107,94%	0,68	104,88%	0,71	96,22%
Binari ferroviari	Kg	1,12	22,02%	1,07	27,72%	1,02	33,98%	1,11	23,11%	1,01	35,30%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,56	60,55%	1,61	55,56%	1,64	52,72%	1,59	57,52%	1,62	54,60%
Tubazioni in acciaio elettrosaldato longitudinalmente	Kg	1,34	73,98%	1,37	70,17%	1,31	77,97%	1,36	71,42%	1,38	68,94%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,07	55,71%	2,06	56,47%	2,08	54,96%	2,03	58,78%	2,07	55,71%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	8,72	7,10%	8,87	5,29%	8,88	5,17%	8,83	5,77%	8,36	11,71%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	2,08	42,71%	2,11	41,22%	2,10	41,56%	2,21	34,39%	2,29	29,65%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,85	56,68%	5,05	50,48%	5,07	49,88%	5,11	48,71%	5,15	47,55%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,54	76,95%	3,74	67,49%	3,87	61,86%	3,74	67,49%	3,88	61,45%
Tube in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,40	55,90%	2,32	61,28%	2,30	62,68%	2,37	57,88%	2,32	61,28%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,46	106,84%	1,44	109,71%	1,36	122,04%	1,37	120,42%	1,36	122,04%
Fili di rame conduttori	Kg	7,78	45,06%	7,92	42,49%	7,68	46,95%	7,34	53,75%	7,42	52,10%
Profilati in rame per latorneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,95	46,72%	7,80	49,55%	7,91	47,47%	7,66	52,28%	7,98	46,17%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	7,45	55,03%	7,60	51,97%	7,70	50,00%	7,94	45,47%	8,13	42,07%
Cemento tipo 425	q	12,75	18,64%	13,05	15,91%	13,02	16,18%	12,94	16,90%	12,94	16,90%
Cemento tipo 325	q	12,00	15,15%	12,44	11,08%	12,03	14,86%	11,88	16,31%	11,89	16,21%
Sabbia	mc	22,19	13,96%	22,25	13,65%	22,12	14,32%	22,73	11,25%	22,35	13,15%
Ghiaia	mc	18,56	22,08%	19,02	19,13%	19,29	17,46%	20,03	13,12%	19,69	15,07%
Pietrame in scapoli	mc	18,40	14,68%	18,64	13,20%	18,44	14,43%	18,74	12,60%	18,49	14,12%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	14,36	8,92%	14,74	6,12%	14,22	10,00%	14,83	5,47%	14,86	5,26%
Scogli (2 ^ categoria)	t	13,86	30,18%	14,21	26,98%	14,57	23,84%	14,41	25,21%	14,50	24,44%
Bitume	q	50,91	21,67%	51,15	21,10%	48,09	28,81%	46,33	33,70%	44,99	37,69%
Esplosivo	Kg	5,01	22,30%	4,99	22,79%	5,29	15,82%	5,37	14,10%	5,31	15,39%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	233,94	42,05%	241,59	37,55%	234,56	41,67%	233,24	42,47%	234,82	41,51%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	270,46	41,72%	272,84	40,49%	269,86	42,04%	270,78	41,56%	274,02	39,88%
Tegole in laterizio	cad.	0,52	25,27%	0,53	22,91%	0,53	22,91%	0,52	25,27%	0,53	22,91%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	17,16	30,05%	17,87	24,89%	18,27	22,15%	18,02	23,85%	18,63	19,79%
Piastrelle monocottura	mq	14,27	13,54%	14,33	13,07%	14,12	14,75%	13,93	16,31%	13,95	16,15%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	34,44	24,75%	34,52	24,46%	34,78	23,53%	37,17	15,59%	38,36	12,00%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	74,68	21,99%	76,71	18,76%	79,45	14,67%	83,14	9,58%	80,52	13,14%
Presa ad incasso	cad.	4,47	31,82%	4,61	27,81%	4,82	22,25%	4,98	18,32%	5,07	16,22%
Lavabo	cad.	100,06	15,22%	99,68	15,66%	103,01	11,92%	106,46	8,29%	102,53	12,44%
Rubinetteria	cad.	105,13	14,85%	102,92	17,32%	103,09	17,12%	102,91	17,33%	98,88	22,11%
Caldaia in acciaio	cad.	3.698,91	27,60%	3.811,47	23,83%	3.793,67	24,41%	3.791,92	24,47%	3.991,34	18,25%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.951,41	14,41%	33.648,63	18,84%	34.234,82	16,81%	34.489,86	15,95%	34.885,50	14,63%
Radiatori in ghisa	Kg	37,00	26,67%	37,21	25,96%	37,30	25,65%	37,31	25,62%	37,19	26,03%
Radiatori in alluminio	Kg	25,24	12,39%	25,42	11,59%	25,21	12,52%	24,68	14,94%	24,34	16,54%
Ventilconvettore	cad.	337,90	13,44%	333,79	14,84%	339,73	12,83%	339,06	13,06%	344,88	11,15%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	249,22	42,16%	260,90	35,80%	272,76	29,90%	275,10	28,79%	280,20	26,45%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	29,49	22,96%	30,18	20,15%	30,19	20,11%	29,72	22,01%	30,36	19,44%
Legname per infissi	mc	458,57	93,53%	450,91	96,82%	466,63	90,19%	474,50	87,03%	479,09	85,24%
Legname abete sottomisura	mc	249,78	66,22%	252,06	64,72%	248,25	67,24%	246,73	68,28%	252,52	64,42%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,82	40,45%	1,67	53,06%	1,73	47,75%	1,68	52,15%	1,80	42,01%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,63	26,02%	1,70	20,83%	1,70	20,83%	1,60	28,39%	1,56	31,68%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,91	35,63%	6,05	32,49%	6,28	27,64%	6,17	29,91%	5,97	34,27%

Nota:

Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione.

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2018		2019	
		Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % secondo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,60	70,03%	0,60	70,03%
Rete elettrosaldata	Kg	0,60	70,21%	0,58	76,08%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	77,00%	0,81	77,00%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,76	77,58%	0,76	77,58%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	86,00%	0,90	75,67%
Lamiere in acciaio zincate per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,75	87,47%	1,80	82,26%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	116,27%	2,98	128,61%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,06	39,50%	2,04	40,87%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,37	34,04%	2,32	36,93%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	69,90%	0,80	74,15%
Binari ferroviari	Kg	1,01	35,30%	1,01	35,30%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,68	49,08%	1,55	61,58%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	61,90%	1,43	63,03%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	52,04%	2,12	52,04%
Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	7,79	19,89%	7,53	24,03%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	2,35	26,34%	2,41	23,36%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,45	39,43%	5,67	34,02%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	60,62%	4,01	56,21%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	58,55%	2,49	50,27%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,62	86,41%	1,57	92,34%
Fili di rame conduttori	Kg	7,62	48,10%	7,50	50,47%
Profilati in rame per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,16	42,95%	8,20	42,25%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	41,03%	7,69	50,20%
Cemento tipo 425	q	13,25	14,16%	13,29	13,82%
Cemento tipo 325	q	12,09	14,29%	11,94	15,73%
Sabbia	mc	22,82	10,82%	22,93	10,28%
Ghiaia	mc	20,93	8,26%	21,46	5,58%
Pietrame in scapoli	mc	19,37	8,93%	18,61	13,38%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	15,72	-0,50%	16,69	-6,28%
Scogli (2 ^ categoria)	t	14,89	21,18%	16,11	12,00%
Bitume	q	49,74	24,54%	49,66	24,74%
Esplosivo	Kg	5,46	12,22%	5,51	11,20%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	245,09	35,58%	239,66	38,66%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	275,30	39,23%	280,64	36,58%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	20,63%	0,56	16,33%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	18,27	22,15%	18,52	20,50%
Piastrelle monocottura	mq	14,01	15,65%	14,24	13,78%
Interruttore bipolare magneto - termico	cad.	38,00	13,06%	36,98	16,18%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	82,31	10,68%	82,55	10,36%
Presa ad incasso	cad.	4,98	18,32%	4,95	19,03%
Lavabo	cad.	101,02	14,12%	98,26	17,33%
Rubineria	cad.	98,49	22,59%	96,64	24,94%
Caldaia in acciaio	cad.	3.977,88	18,65%	4.105,74	14,95%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.488,27	12,68%	36.442,68	9,73%
Radiatori in ghisa	Kg	39,69	18,09%	40,26	16,42%
Radiatori in alluminio	Kg	24,45	16,02%	25,47	11,37%
Ventilconvettore	cad.	340,60	12,55%	351,85	8,95%
Infisso in alluminio elettrocolorato	mq	265,99	33,20%	269,53	31,45%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,36	15,63%	31,94	13,53%
Legname per infissi	mc	500,53	77,31%	486,17	82,54%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	56,01%	265,87	56,16%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	38,92%	1,84	38,92%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	30,01%	1,63	26,02%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	6,16	30,13%	6,34	26,43%

Nota:

Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione.